



CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

CCII - artt. 268-277 | Edizione 2026

Patrizia Rosanna Goffi

Commercialista - Torino

30 Settembre 2026

Obiettivi e percorso della lezione



L'idea guida

Non imparare una sequenza di articoli: imparare a capire, davanti a un fascicolo, “che cosa devo controllare adesso?”.

- 1. ACCESSO** Chi è il debitore? Può usare la liquidazione controllata?
- 2. APERTURA** Il ricorso e la relazione OCC permettono al giudice di decidere?
- 3. GESTIONE** Che cosa entra nell'attivo, chi sono davvero i creditori, quali azioni convengono?
- 4. USCITA** Come si ripartisce, quando si chiude e che cosa resta dopo l'esdebitazione?

Esempio-filo rosso: “Ho una casa, uno stipendio e molti debiti: cosa succede dal giorno del ricorso al fresh start?”

La liquidazione controllata nel sistema del sovraindebitamento



Procedura liquidatoria del CCII per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale

- È una delle procedure dedicate al sovraindebitamento, accanto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore.
- La logica è concorsuale e liquidatoria: soddisfazione dei creditori sul patrimonio destinato alla procedura, secondo le regole del concorso.
- Può essere attivata dal debitore; in presenza dei presupposti di legge, anche da un creditore e, in specifici casi, dal pubblico ministero.
- Il gestore/OCC assume un ruolo centrale nella fase di accesso; dopo l'apertura opera il liquidatore nominato dal tribunale.

Chi può accedere / Quando si apre

Presupposto soggettivo e oggettivo: la prima verifica del fascicolo



Chi può accedere

- Consumatore
- Professionista
- Imprenditore minore
- Imprenditore agricolo
- Start-up innovativa
- Altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale/LCA o procedure speciali

Impresa minore – art. 2, co. 1, lett. d) CCII

I tre limiti devono essere rispettati congiuntamente.

- Attivo patrimoniale annuo $\leq$ € 300.000 nei 3 esercizi precedenti.
- Ricavi annui $\leq$ € 200.000 nei 3 esercizi precedenti.
- Debiti, anche non scaduti, $\leq$ € 500.000.

Esempio che si ricorda

Negoziò: attivo 250mila, ricavi 180mila, debiti 420mila → sotto soglia. Se anche uno solo supera il limite, non basta chiamarla “piccola impresa”: va verificata l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Legittimazione e iniziativa

La procedura non è necessariamente “volontaria”



- Domanda del debitore: è il percorso tipico nelle pratiche OCC e richiede una rappresentazione completa e verificabile della situazione economico-patrimoniale.
- Domanda del creditore: ammessa nei confronti del debitore in stato di insolvenza; può intervenire anche mentre sono pendenti procedure esecutive individuali.
- Iniziativa del pubblico ministero: rileva nei casi previsti dal Codice, in raccordo con la disciplina dell'insolvenza.
- Per il professionista: identificare subito chi è il ricorrente cambia contenuto, documenti, contraddittorio e strategia processuale.

Domanda pratica: il fascicolo consente al tribunale di decidere senza “ricostruire” ciò che il ricorrente non ha spiegato?

Insufficienza dell'attivo: controllo preliminare

Un punto da affrontare prima del deposito, non dopo



- La disciplina vigente richiede una verifica concreta della capacità dell'attivo di sostenere i costi della procedura e le prospettive liquidatorie.
- La stima non può limitarsi ai beni “visibili”: vanno considerate utilità recuperabili, crediti, azioni e possibili sopravvenienze ragionevolmente individuabili.
- Occorre distinguere valore nominale, valore di realizzo e tempi/costi di realizzo.
- La relazione OCC deve rendere intelligibile il percorso estimativo: fonti, verifiche, criticità e margini di incertezza.

Checklist: liquidità + beni + crediti + azioni recuperatorie - costi prevedibili = sostenibilità della procedura.

Il ricorso: struttura del fascicolo

Le linee guida del Tribunale di Torino sono il riferimento operativo locale



- Anagrafica, qualità del debitore, competenza e presupposti soggettivi.
- Esposizione delle cause del sovraindebitamento e della situazione attuale.
- Inventario del patrimonio, redditi e flussi; elenco dei creditori con cause di prelazione.
- Atti dispositivi rilevanti, contenziosi, esecuzioni, contratti pendenti e rapporti bancari/finanziari.
- Documentazione fiscale, contabile, reddituale e patrimoniale coerente con la posizione del debitore.
- Relazione OCC e allegati ordinati in modo da consentire verifiche rapide e incrociate.

Torino: utilizzare la “Lista di controllo del ricorso e dei documenti allegati” pubblicata il 26/11/2025.

Relazione OCC: deve spiegare / Relazione OCC: deve verificare

Non un riassunto del ricorso: una relazione di verifica e raccordo



Relazione OCC: deve spiegare

- Origine e sviluppo dell'indebitamento
- Completezza/attendibilità dei dati acquisiti
- Composizione dell'attivo e stima di realizzo
- Mappa del passivo e prelazioni
- Atti rilevanti e possibili anomalie
- Esecuzioni e contenziosi pendenti

Relazione OCC: deve verificare

- Banche dati e riscontri documentali
- Coerenza tra dichiarazioni e fonti esterne
- Rapporti familiari e patrimoniali rilevanti
- Redditi, spese necessarie e disponibilità
- Crediti e loro concreta recuperabilità
- Elementi utili al tribunale per l'apertura

Sentenza di apertura: cosa cambia

Dall'accesso alla gestione concorsuale



- Il tribunale apre la procedura e nomina giudice delegato e liquidatore secondo il CCII.
- Sono impartite le disposizioni necessarie per pubblicità, consegna/rilascio dei beni e formazione del passivo.
- Il debitore perde la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione nei limiti stabiliti dalla disciplina.
- I creditori devono far valere le proprie pretese nel concorso; le iniziative individuali sono coordinate con la procedura.
- Il liquidatore diventa il centro operativo: acquisizione, custodia, ricostruzione, liquidazione e riparto.

Effetti sul debitore e beni esclusi

Non tutto ciò che appartiene al debitore è automaticamente liquidabile



- Occorre delimitare con precisione il perimetro dei beni e dei rapporti compresi nella procedura.
- Restano fuori i beni e i crediti che la legge dichiara impignorabili o esclusi; per redditi e utilità periodiche rileva la quota necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia secondo il provvedimento del giudice.
- La corretta ricognizione evita sia sottrazioni indebite alla massa sia acquisizioni eccedenti il perimetro legale.
- Il professionista deve documentare composizione del nucleo, redditi, spese essenziali e circostanze che incidono sul fabbisogno.

Separare sempre: patrimonio liquidabile / risorse necessarie / beni legalmente esclusi.

Creditori ed esecuzioni individuali

Dal pignoramento individuale al concorso



- L'apertura concentra l'accertamento e la soddisfazione dei crediti nella procedura concorsuale.
- Le procedure esecutive pendenti devono essere immediatamente censite: tipo, fase, somme già vincolate, custodie, deleghe e vendite.
- Il liquidatore valuta gli adempimenti necessari per coordinare il fascicolo concorsuale con i giudizi/esecuzioni in corso.
- Attenzione a cessioni del quinto, delegazioni, pignoramenti presso terzi e flussi periodici: la qualificazione del rapporto incide sull'attivo disponibile.

Primo giorno del liquidatore: mappa delle procedure pendenti e delle somme già intercettate.

Ricostruzione dell'attivo

L'inventario deve diventare un piano di realizzo

- Immobili: titolarità, gravami, occupazione, stima, costi e modalità di liquidazione.
- Mobili e veicoli: esistenza, possesso, valore netto di realizzo e convenienza della vendita.
- Crediti: titolo, scadenza, solvibilità del debitore, prescrizione, contestazioni e costi di recupero.
- Disponibilità finanziarie, polizze, partecipazioni, quote, rimborsi fiscali e altre utilità.
- Redditi futuri acquisibili nei limiti di legge e del provvedimento giudiziale.
- Azioni recuperatorie/revocatorie: valore atteso, prova, costi, durata e rischio processuale.



Ricostruzione del passivo

La qualità del dato conta quanto l'importo



- Per ogni creditore: capitale, interessi, spese, titolo, data di insorgenza, garanzie e cause di prelazione.
- Confrontare elenco del debitore, banche dati, estratti, cartelle/ruoli, atti giudiziari e domande di ammissione.
- Separare crediti certi da posizioni contestate o condizionali; evidenziare coobbligati e garanti.
- Verificare la corretta collocazione delle prelazioni e la relazione con i beni gravati.
- Tracciare in un prospetto le differenze tra passivo dichiarato, domandato e ammesso.

Output utile: una matrice “creditore - titolo - privilegio - bene - importo - verifica - esito”.

Accertamento del passivo

Un procedimento documentale che richiede disciplina del fascicolo



- Il liquidatore comunica ai creditori le modalità e i termini per partecipare al concorso.
- Le domande devono essere esaminate con riferimento a titolo, prova, quantificazione e prelazione.
- Le contestazioni vanno motivate e rese tracciabili; il progetto di stato passivo deve consentire ai creditori di comprendere l'esito della verifica.
- La formazione dello stato passivo è il ponte tra ricostruzione del debito e successivi riparti.

Programma di liquidazione

Trasformare l'attivo in tempi, azioni e risultati attesi



- Indicare beni e diritti da liquidare, modalità, priorità, tempi e costi.
- Motivare le scelte di convenienza: vendita, recupero credito, abbandono di attività antieconomiche, prosecuzione di azioni.
- Aggiornare il programma quando emergono nuovi beni, criticità o sopravvenienze.
- Mantenere coerenza tra programma, rendicontazione, autorizzazioni e informazioni ai creditori.

Un buon programma non è un elenco di beni: è il cronoprogramma economico della procedura.

Azioni revocatorie e recuperatorie



“Atto sospetto” non significa automaticamente “causa da fare”

Atto sospetto

Un'operazione che merita approfondimento perché può aver impoverito il patrimonio o favorito qualcuno: vendita a un familiare, donazione, pagamento anomalo, bene ceduto a prezzo molto basso.

Azione utile

È l'azione che, oltre ad avere basi giuridiche e prova, ha un risultato economico ragionevole per la massa: recupero atteso superiore a costi, tempi e rischio del giudizio.

Esempio

Auto venduta al fratello per € 2.000 quando valeva € 18.000: l'atto è certamente da verificare. Ma se il compratore è incapiente, la prova è debole e il contenzioso costa € 8.000, l'azione potrebbe non essere economicamente utile. Il liquidatore deve ragionare sul recupero netto, non sul “sospetto” in astratto.

Regola pratica: valore recuperabile × probabilità di successo – costi – tempo = convenienza per i creditori

Riparti e rendicontazione

Trasparenza, graduazione e tracciabilità



- La liquidità disponibile va distribuita nel rispetto delle cause di prelazione e delle regole del concorso.
- Prima di ogni riparto: aggiornare spese di procedura, prededuzioni, disponibilità, accantonamenti e contenziosi.
- Il prospetto di riparto deve rendere leggibile la sequenza: massa disponibile -> classi/gradì -> percentuale -> importo attribuito.
- Conservare un dossier di supporto per ogni pagamento: provvedimento, calcolo, coordinate, quietanza e riconciliazione bancaria.

Chiusura della procedura

Art. 276 CCII: decreto motivato del Tribunale; si applica l'art. 233 in quanto compatibile



I casi di chiusura richiamati dall'art. 233 CCII

- Nessuna domanda di ammissione al passivo / rinuncia di tutti i creditori ammessi.
- Debiti e spese di procedura integralmente soddisfatti, anche prima del riparto finale.
- Ripartizione finale dell'attivo completata.
- Attivo insufficiente a consentire un'ulteriore utile prosecuzione della procedura.

Da ricordare

“Procedura chiusa” e “debiti cancellati” non sono sinonimi. La chiusura riguarda la procedura; l'esdebitazione riguarda l'inesigibilità dei debiti residui e ha regole proprie.

Art. 272, comma 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 123/2024 - La disposizione prevede che la procedura rimanga aperta sino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, **per tre anni** dall'apertura; **consente però** la chiusura anticipata, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Esdebitazione: il “fresh start” dopo la liquidazione

Art. 278 CCII: liberazione dai debiti residui, ma con esclusioni espresse

Restano esclusi dall'esdebitazione – art. 278, co. 7 CCII

- Obblighi di mantenimento e alimentari.
- Debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale.
- Sanzioni penali pecuniarie.
- Sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Esempio rapido

Debito da finanziamento: può diventare inesigibile se ricorrono i presupposti.

Assegno di mantenimento arretrato: resta dovuto.

Risarcimento per danno causato con illecito extracontrattuale: resta dovuto.

Inoltre restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso (art. 278, co. 6).



Caso pratico 1 - Debitore consumatore con immobile



Scenario

- Reddito netto € 1.850/mese
- Mutuo ipotecario residuo € 145.000
- Valore stimato immobile € 165.000
- Debiti chirografari € 78.000
- Pignoramento presso terzi già pendente
- Nucleo familiare di 3 persone

Domande al professionista

- Qual è l'attivo netto realmente disponibile?
- Quali documenti servono per mutuo, immobile e pignoramento?
- Come rappresentare il fabbisogno familiare?
- Quali flussi possono entrare nella procedura?
- Quali rischi di incapienza dei costi vanno segnalati?

Caso pratico 2 - Ex imprenditore minore



Prima domanda: è davvero “impresa minore”? I requisiti vanno provati, non presunti

Scenario

- Attività cessata da 10 mesi
- Debiti fiscali/contributivi € 95.000
- Fornitori € 42.000
- Crediti commerciali nominali € 38.000
- Autovettura ceduta a familiare 14 mesi prima
- Contabilità incompleta negli ultimi esercizi

Requisiti dimensionali – art. 2, co. 1, lett. d)

- Attivo patrimoniale annuo $\leq$ € 300.000 nei 3 esercizi precedenti.
- Ricavi annui $\leq$ € 200.000 nei 3 esercizi precedenti.
- Debiti complessivi, anche non scaduti, $\leq$ € 500.000.
- I tre requisiti devono sussistere congiuntamente; l'onere della prova è dell'imprenditore.

Checklist del gestore/OCC prima del deposito

La qualità della procedura si decide nella fase istruttoria

- Identità, residenza/sede, competenza e qualifica soggettiva verificate.
- Cronologia dell'indebitamento ricostruita con fonti documentali.
- Patrimonio e redditi riscontrati nelle banche dati disponibili.
- Creditori riconciliati e prelazioni preliminarmente mappate.
- Atti dispositivi, contenziosi ed esecuzioni censiti.
- Valori di realizzo motivati; costi e sostenibilità della procedura esplicitati.
- Ricorso, relazione OCC e allegati coerenti tra loro e con la checklist del Tribunale di Torino.



Errori ricorrenti da evitare

Criticità che generano integrazioni, ritardi o valutazioni incomplete



- Elenco creditori non riconciliato con banche dati e documentazione.
- Valori patrimoniali “di libro” senza stima del realizzo netto.
- Omissione di procedure esecutive, contenziosi o rapporti finanziari attivi.
- Relazione OCC descrittiva ma priva di verifiche e fonti.
- Spese familiari indicate in modo forfettario, senza documentazione o spiegazione.
- Atti dispositivi non contestualizzati e mancata analisi della convenienza di possibili azioni.
- Allegati non numerati o non richiamati: il giudice deve cercare l'informazione invece di trovarla.

Regola pratica: ogni numero importante deve avere una fonte; ogni anomalia deve avere una spiegazione.

Linee guida del Tribunale di Torino - cosa portarsi a casa



- Il Tribunale di Torino dedica una sezione specifica alla liquidazione controllata con “Linee guida” e “Lista di controllo del ricorso e dei documenti allegati”.
- I documenti risultano datati 14 ottobre 2025 e pubblicati il 26 novembre 2025.
- Per chi opera sul foro torinese, la checklist va utilizzata come controllo finale del fascicolo prima del deposito.
- Il sito pubblica inoltre numerosi provvedimenti e atti delle procedure di sovraindebitamento, utili per osservare la prassi applicativa.

Materiale operativo: tribunale.torino.giustizia.it -> Composizione della crisi da sovraindebitamento.

Checklist del Tribunale di Torino (1/2)



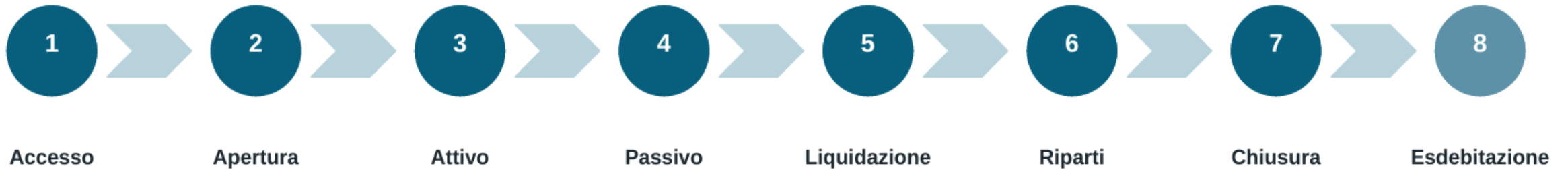
Lista di controllo del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e dei documenti allegati – 14.10.2025

- 1. OCC, Gestore della crisi, advisor e somme corrisposte per l'accesso.
- 2. Competenza territoriale: individuazione del COMI ex art. 27, co. 2.
- 3. Presupposto soggettivo: non assoggettabilità ad altre procedure; qualifica e dimensioni dell'impresa.
- 4. Presupposto oggettivo: stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza).
- 5. Composizione del nucleo familiare: ricorrenti e soggetti estranei alla procedura.
- 6. Redditi del nucleo familiare, con riscontri documentali.
- 7. Spese necessarie al mantenimento: misura reale e documentata, non mera autocertificazione.
- 8. Beni del debitore: immobili, veicoli, conti, crediti, partecipazioni e altre utilità.
- 9. Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni: vendita, donazione, successione, fondo patrimoniale ecc.
- 10. Domanda espressa di apertura e destinazione di tutto l'attivo utilmente liquidabile e dei redditi non esclusi ex art. 268, co. 4.
- 11. Indice documenti: numerazione univoca, contenuto sintetico, documenti acquisiti ma non depositati indicati analiticamente.

[Documento ufficiale: Tribunale di Torino → Composizione della crisi da sovraindebitamento → Liquidazione controllata – Linee guida per la presentazione del ricorso](#)

Schema finale della procedura

Dalla domanda alla ripartenza del debitore



Il filo conduttore professionale è la tracciabilità: dati -> verifiche -> decisioni -> rendiconto.

Riferimenti essenziali

Normativa e materiali operativi



D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, artt. 65 ss., 268-282.

D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 - disposizioni integrative e correttive al CCII ("correttivo-ter"), in vigore dal 28.09.2024.

Verifica aprile 2026: il Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 aggiorna test, checklist e protocollo della composizione negoziata ex artt. 5-bis, 13 e 17 CCII; non modifica direttamente la disciplina della liquidazione controllata ex artt. 268-277 CCII.

Tribunale di Torino - Linee guida e lista di controllo per il ricorso di liquidazione controllata (14.10.2025, pubblicate 26.11.2025).

Link utili e materiali operativi



Tribunale di Torino – Linee guida e lista di controllo

tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/64305

Ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e documenti allegati.

Tribunale di Torino – Provvedimenti sul sovraindebitamento

tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/58713

Sentenze, decreti e altri atti pubblicati dal Tribunale.

ODCEC Torino – Sito istituzionale

www.odcec.torino.it

Programmazione, formazione, circolari e servizi dell'Ordine.

ODCEC Torino – Documenti utili sul sovraindebitamento

odcec.torino.it – Gruppi di lavoro › Gestione crisi da sovraindebitamento

Linee guida ed elaborati del gruppo di lavoro.

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

odcec.torino.it – Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

Attività e iniziative della Fondazione.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Patrizia Rosanna Goffi

Grazie per l'attenzione

www.odcec.torino.it